

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 - REG. GEN. N. 66 **DEL 19-05-2020**

OGGETTO:

Visto

Visto

Visto

Visto

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 Ordinanza per l'interdizione delle aree adibite a giochi per bambini sul territorio comunale

IL SINDACO

Daniela Ballico

Considerato

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, Vista per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento Visto

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020:

Visto

il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale", che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020:

Richiamato

da ultimo il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con cui si è dato avvio alla c.d. FASE-2 e stabilisce all'art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;

Evidenziato

che il citato decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all'art.1, comma 8, che "e' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperrti al pubblico....", e al successivo comma 9, è precisato che "il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro",

Specificato

che in ordine alla distribuzione di competenze, il citato decreto legge ha stabilito all'art. 1, comma 12 che "le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia";

Visto

il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recanti "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", emanato per l'attuazione delle disposzioni del DL n. 33/2020 e relativi allegati contenenti le specifiche linee guida e protocolli per le varie attività:

Constatato

che l'allegato 8 è costituito dalle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, riferendosi - tra l'altro - alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequantazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti;

Dato atto

che l'attuale "FASE 2" richiede l'uso della massima cautela e osservanza delle linee guida nel riavvio delle attività e della quotidianità, che in tal senso è condizionata nel suo svolgimento pe l'osservanza di regole di protezione;

Evidenziato

che può essere rilevata la permanenza necessaria di alcune azioni limitative di eccezionalità ed urgenza, tendenti a garantire le misure di svolgimento delle attività, al fine della tutela della sanità pubblica, valutato il giusto bilanciamento tra le libertà fondamentali e la rtutela della salute:

Rilevata

l'opportunità di regolamentare l'accesso ai parchi pubblici ed alle aree gioco, per le quali devono rimanere alcune limitazioni, più confacenti al rispetto dei contenuti delle linee guida adottate e idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, stante l'impossibilità a provvedere ad un controllo continuo e sanificazione delle superfici attrezzate;

Valutato

che l'accesso ai parchi e giardini pubblici, nonostante l'interdizione limitata alle aree gioco ed aree attrezzate, garantisce comunque il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, contemporaneamente, tutela la loro salute,

Precisato

che la presente ordinanza ha natura contingente ed ha efficacia fino al 3 giugno e, comunque, fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19

Visti

il D.lgs. n. 114/98 e ss. mm. e ii.;

l'art. 50, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; lo Statuto del Comune di Ciampino; La legge Regionale Lazio del 6.11.2019 n. 22

Ordina

- 1. di attenersi alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, let. b), c) e d) del DPCM del 17 maggio 2020 e, conseguentemente, la riapertura dei parchi e giardini comunali secondo gli orari normalmente in vigore, dall'alba al tramonto, consentendo l'accesso alle persone con o senza mezzo non motorizzato (bicicletta, monopattino, etc.;) che dovranno attenersi alle norme di comportamento dettate dal citato DPCM e delle linee guida 8 riguardo la socialità dei bambini e adolescenti, allegate alla presente;
- 2. con decorrenza dalla data odierna **19 maggio 2020,** per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura delle aree gioco ed aree attrezzate presenti nel territorio comunale all'interno di parchi, giardini, piazze e nello specifico:
- Parco Aldo Moro
- Parco M. L. King
- Parco Piccolo Principe via F. Wright
- 3. con decorrenza dalla data odierna **19 maggio 2020,** per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura dei seguenti parchi la cui superficie è prevalentemente attrezzata:
- parco P.zza Kennedy
- parco P.zza della Pace
- parco di via Monti
- parco di via dell'Ospedaletto
- parco di via Bologna lato ferrovia
- 4. In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le attuali **sanzioni amministrative** (da 400 a $3.000 \in$).
- **5.** La presente ordinanza ha natura contingente ed ha efficacia fino al 3 giugno compreso e comunque fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19

INVITA

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

- Il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.
- La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante affissione all'albo pretorio on line.
- Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è indirizzata a:

Ai Messi comunali Sedeper la notifica

Segreteria del Sindaco Sede per la raccolta

Al Dirigente del IV Settore Sede per competenza

Al Comando della P.L. e Protezione Civile Sede per l'esecuzione

Alla Tenenza dei C.C. CIAMPINO, Viale Kennedy, 50/b/1 per l'esecuzione

Al Commissariato di P.S. MARINO P.zza Don L. Sturzo, 23 per l'esecuzione

Segretario generale Sede per conoscenza.

Ciampino, 19-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

F.to Alessandra Macrì F.to Daniela Ballico

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 19.05.2020

Copia atto uso amministrativo